



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Servizi alle Imprese

Ordinanza n. 199 del 07/12/2017

OGGETTO: FISSAZIONE PERIODO VENDITE DI FINE STAGIONE ANNO 2018.

Il Responsabile del Servizi alle Imprese

Premesso che:

- Le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”* e s.m.i., in relazione ai disposti dell'art. 15, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i.;
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni di cui al Decreto legislativo 281/97, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza in tema di vendite di fine stagione, in data 24.03.2011 ha definito di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione.
- In data 07.07.2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni un documento recante *“Integrazione al documento della Conferenza del 24 marzo 2011 su Indirizzi unitari delle Regioni e Province autonome sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”* in cui, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e le Province Autonome concordano:
 - ✓ Di confermare il documento approvato in data 24.03.2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze precedentemente definite;
 - ✓ Di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Atteso che con Deliberazione 24.10.2016, n. 16-4101 *“Legge Regionale 28/1999, art. 14, c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative”* la Giunta Regionale ha definito di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui sopra, secondo le seguenti scadenze:

- ✓ data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- ✓ data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Rilevato che il quadro normativo di riferimento in materia di saldi di fine stagione è pertanto così articolato:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta Regionale, in conformità con le decisioni della Conferenza, ossia, rispettivamente il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- i saldi hanno sempre la durata di otto settimane, anche non continuative, a partire dalla data di inizio;

- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Dato atto che con deliberazione n. 32-6031 del 01.12.2017 la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, in applicazione delle scadenze concordate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Rilevato che, per l'anno 2018, la Giunta Regionale ha definito che le date di inizio dei saldi corrispondano a venerdì 5 gennaio 2018 e a sabato 7 luglio 2018.

Visti:

- l'art. 15 "Vendite straordinarie" del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e s.m.i.;
- l'art. 14 "Vendite di fine stagione" della L.R. 12.11.1999, n. 28 e s.m.i..

Richiamato l'art. 14 bis della citata Legge Regionale 28/99 e s.m.i. ai sensi del quale, al comma 1: *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"* e, al comma 2: *"fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto"*.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- la Determinazione del Segretario Generale n. 611 del 29.12.2016 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese/SUAP le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 267/2000, ed dall'art. 34 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge 241/1990 e s.m.i..

DISPONE

1. di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE PER L'ANNO 2018**

DA VENERDÌ 5 GENNAIO 2018 A GIOVEDÌ 1 MARZO 2018

per un massimo di 8 settimane complessive

2. di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2018**

DA SABATO 7 LUGLIO 2018 A SABATO 15 SETTEMBRE 2018

per un massimo di 8 settimane complessive, anche non continuative

3. che, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione debba renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse.

4. che nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
5. che le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Si ricorda che l'esposizione di cartellonistica con dimensioni pari o superiori a 0,50 mq. È assoggettata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.);
6. che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
7. **che nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali (e quindi a partire dal 05.12.2017 e fino al 04.01.2018) ed estivi (a partire dal 07.06.2018 e fino al 06.07.2018) siano vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;**
8. che l'esercente sia vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune e sia sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
9. che l'attività debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.

COMUNICA

che la documentazione ai fini della comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da affiggere sulla vetrina dell'esercizio sono disponibili sul sito internet www.incontracirie.net – sezione "altri modelli e schede" – "saldi di fine stagione" (<http://www.incontracirie.net/schedeinfo/default.aspx>)

SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al 15 settembre 2018 compreso.
2. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
3. Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
4. **Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.**
5. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Bertello, Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese/SUAP.
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale.

Il Responsabile
BERTELLO SILVIA / ArubaPEC S.p.A.